Divisione Infrastrutture e Mobilità ORDINANZA N° 2019 80121 / 119

Servizio Esercizio - NM

CITTA' DI TORINO

ORDINANZA N° 2019 80121

del 10 gennaio 2019

OGGETTO: REVOCA PARCHEGGIO AD PERSONAM VIA VANCHIGLIA - CONTRASSEGNO N. 29703 - CIRC. 7 E ISTITUZIONE PARCHEGGIO AD PERSONAM VIA VANCHIGLIA, 32 - CONTRASSEGNO N. 29703 - CIRC. 7

IL DIRIGENTE

Visti gli artt. 5, 6, 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 riguardante le norme sulla disciplina della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, e le norme del relativo Regolamento di Attuazione approvato con D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 1992;

Visto l'art. 107 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;

Visto il D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici;

Vista l'ordinanza **n. 2018 84843 del 29.10.2018** che ha istituito in via Vanchiglia, il divieto di sosta permanente con sosta "in fila", riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno **n. 29703**, per un posto auto, sul lato EST della carreggiata a circa mt. 13 a SUD del n.c. 32 procedendo verso SUD ;

Vista la nota del Servizio Mobilità, con la quale si richiede la traslazione del parcheggio ad personam su menzionato;

Considerata l'opportunità di accogliere la predetta richiesta visto l'esito del sopralluogo tecnico degli uffici competenti;

ORDINA

A) in via Vanchiglia

- la revoca dell'ordinanza **n. 2018 84843 del 29.10.2018**, meglio specificata in premessa;

B) in via Vanchiglia, n.c. 32

- l'istituzione del divieto di sosta permanente, con sosta “in fila”, riservata esclusivamente al veicolo munito di speciale contrassegno **n. 29703**, per un posto auto, sul lato EST della carreggiata, n.c. 32 a NORD del passo carraio;

- la pubblicità del presente provvedimento, mediante la prescritta segnaletica stradale verticale e orizzontale, così come previsto dagli artt. 120 e 149 del regolamento di esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), con la rimozione e la cancellatura della segnaletica eventualmente in contrasto;

AVVERTE

che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;

che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia e che pertanto la sosta nella zona indicata di veicoli non autorizzati comporterà la rimozione coatta dei veicoli stessi;

che avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte;

che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1992.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL
SERVIZIO ESERCIZIO
ING. ROBERTO BERTASIO